



STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FITOTERAPIA

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione "Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.)".

Art. 2 - Scopi

L'associazione si propone, nel pieno rispetto dell'autonomia, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e intraprendere azioni atte ad agevolare ogni attività (didattica, di ricerca, di assistenza organizzativa) attinente alla fitoterapia.

L'associazione si occupa inoltre di un'attività editoriale che comprende anche la pubblicazione della rivista registrata "Piante Medicinali".

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art.3 - Sede

L'associazione ha sede in Siena, presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Siena, in via Laterina 8.

Art.4 - Durata

L'associazione è costituita per una durata di tempo illimitato.

L'Assemblea, col voto favorevole di almeno i due terzi dei membri dell'associazione, decreta lo scioglimento dell'associazione stessa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.5 - Membri dell'associazione

Possono essere membri dell'associazione tutti gli operatori correlati alla fitoterapia, provvisti di lauree di I o II livello in discipline che possono interessare questo settore.

La domanda di ammissione, corredata da opportuna documentazione, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea: all'atto di ammissione, il socio dovrà versare la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso (socio ordinario). L'associazione a socio ordinario ha validità annuale e scade il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

Il socio onorario non deve alcuna quota; il socio sostenitore deve una quota pari ad almeno quindici quote ordinarie e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art.6 - Fondo comune

I contributi dei membri dell'associazione e i beni con questi acquistati, donazioni, lasciti e sussidi, costituiscono il fondo comune dell'associazione, le cui modalità di gestione verranno decise dai membri dell'associazione stessa.

Organi sociali

Art.7 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i membri in regola con gli adempimenti previsti dallo statuto e che saranno deliberati in seguito dall'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisino la necessità o l'utilità; l'Assemblea viene comunque convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

Il Presidente convoca l'Assemblea quando ne facciano formale richiesta almeno un quarto dei membri.

L'avviso scritto di convocazione, inviato tramite lettera o e-mail e contenente l'ordine del giorno nonché gli estremi precisi della convocazione, deve pervenire ai membri almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo il Presidente ritenga opportuno, sia in Italia che all'estero.

In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza, ove siano presenti la metà più uno dei membri iscritti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, eccetto che dal Presidente, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

L'Assemblea dei soci fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, elegge il Consiglio Direttivo, decide le modifiche statutarie, delibera le modalità di gestione del fondo comune e degli eventuali beni dell'associazione, approvandone il bilancio preventivo e consuntivo, e delibera su tutto quanto altro demandato per legge o per statuto.

Art.8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e coordinamento dell'associazione. Esso attua le delibere dell'Assemblea e promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissate dall'Assemblea. I provvedimenti che, in caso di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo dovesse prendere al di fuori delle direttive dell'Assemblea, devono essere sottoposti alla ratifica di questa entro e non oltre sei mesi.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno sei soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i soci dell'associazione.

Ogni socio presente personalmente in sede di votazione può esprimere fino a tre preferenze.

Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i sei primi soci eletti, o in eventuale numero superiore stabilito dall'Assemblea. I soci del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un socio, questo viene sostituito con il primo degli eletti non nominato.

L'Assemblea elegge inoltre il Presidente e, con votazione disgiunta dal Direttivo, possono essere nominati un segretario, un tesoriere e un vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre che queste siano approvate a maggioranza assoluta; non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente eletto dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, dà esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea dei membri e dal Consiglio Direttivo, assume tutte le decisioni che si rendano

necessarie per la realizzazione dei programmi di lavoro dell'associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, secondo le modalità del presente statuto. In caso di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente. Il past-president (Presidente non più in carica), qualora non venga rieletto membro del Consiglio Direttivo, può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo stesso per il primo triennio successivo alla scadenza della carica a Presidente, senza diritto di voto.

Art.10 - Commissioni e gruppi di lavoro

Per lo svolgimento di particolari attività il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione con commissioni o gruppi di lavoro da essa nominati tra i membri dell'associazione e per i quali designa un coordinatore. Sono istituiti formalmente a partire dal 2008 il Gruppo Giovani della Società Italiana di Fitoterapia e dal 2012 il Laboratorio di Ricerca SIFITLab.

Art.11 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci, anche con eventuale votazione per corrispondenza.

Art.12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in materia.

Ultima revisione: ottobre 2017